

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Gnammo Srl nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00824 Senaldi sulle attività di *home restaurant* 91

SEDE CONSULTIVA:

DL 210/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3513 Governo. (Parere alla I e V Commissione) (*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 91

ALLEGATO 1 (*Proposta di parere*) 93

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) 95

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei vertici di Cassa depositi e prestiti sul Piano industriale 2016-2020 92

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 26 gennaio 2016.

Audizione di rappresentanti di Gnammo Srl nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00824 Senaldi sulle attività di *home restaurant*.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.30 alle 13.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 26 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 13.55.

DL 210/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 3513 Governo.

(Parere alla I e V Commissione).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 gennaio scorso.

Marietta TIDEI (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Tiziano ARLOTTI (PD), sottopone all'attenzione della relatrice l'opportunità di inserire, nella proposta di parere, un'ulteriore osservazione relativa alla proroga delle disposizioni in materia di adeguamento alla normativa relativa alla prevenzione incendio per le strutture turistico-alberghiere, il cui decreto attuativo avrebbe dovuto essere emanato entro lo scorso 23 agosto.

Marco DA VILLA (M5S), intervenendo sulla medesima materia della prevenzione incendi, ricorda come il 5 agosto 2015 la X Commissione abbia approvato la risoluzione 8-00133, a sua prima firma, che impegnava il Governo a promuovere, nell'ambito delle ordinarie procedure di legge, un confronto con le rappresentanze delle

categorie interessate volto ad esaminare la normativa antincendi relativa alle strutture ricettive turistico-alberghiere e a sottoporre le risultanze dei lavori del tavolo tecnico sopra menzionato alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Esprime rammarico per il fatto che non si è ancora trovata soluzione a un annoso problema che interessa le strutture ricettive, mentre è scaduto l'ultimo termine dell'ennesima proroga. Sottolinea quindi che la previsione di un'ulteriore proroga non appare opportuna e che si dovrebbe, invece, promuovere tempestivamente un tavolo tecnico composto da tutte le parti interessate al fine di individuare i contenuti di un intervento normativo di semplificazione e di revisione della disciplina.

Gianluca BENAMATI (PD), nel condividere quanto evidenziato dal collega Arlotti, riterrebbe opportuno prevedere nella proposta di parere un'osservazione sulla questione da lui evidenziata.

Marietta TIDEI (PD), *relatrice*, accogliendo la richiesta formulata dai colleghi Arlotti e Benamati riformula la proposta

di parere prevedendo un'ulteriore osservazione volta a prorogare al 31 dicembre 2016 il termine per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico-alberghiere.

Catia POLIDORI (FI-PdL), dichiara voto favorevole sulla proposta di parere della relatrice che affronta materie di competenza della X Commissione, pur manifestando perplessità su numerose altre disposizioni recate dal provvedimento d'urgenza in esame.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice come riformulata (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 14.05.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 26 gennaio 2016.

Audizione dei vertici di Cassa depositi e prestiti sul Piano industriale 2016-2020.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 15.30.

ALLEGATO 1

DL 210/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C. 3513 Governo).**PROPOSTA DI PARERE**

La X Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del DL 210/2015 recante « Proroga di termini previsti da disposizioni legislative » (C. 3513 Governo);

preso positivamente atto delle disposizioni recate dall'articolo 5 sulla delimitazione dei distretti turistici;

rilevate le oggettive difficoltà degli operatori privati che operano nel settore del turismo di adempiere all'obbligo di stipula delle polizze assicurative per la copertura del rischio legato all'acquisto di pacchetti turistici da parte dei consumatori, a causa dell'assenza sul mercato di offerta di prodotti assicurativi o finanziari che possano coprire tali tipologie di rischio;

ritenuto pertanto che appare opportuno prorogare l'entrata in vigore dell'obbligo per gli organizzatori e gli intermediari del settore privato di stipulare polizze assicurative o garanzie bancarie che assicurino il rimborso del prezzo versato dal viaggiatore per l'acquisto di pacchetti turistici non andati a buon fine per insolvenza o fallimento dell'intermediario o dell'organizzatore;

sottolineato altresì che, allo scopo di tutelare i consumatori, è necessario prorogare e allineare al 31 dicembre 2016, anche la data di riferimento per la stipula dei contratti di vendita di pacchetti turistici che possono godere della ultrattività del Fondo di garanzia, in assenza della quale per i contratti stipulati suc-

cessivamente al 31 dicembre 2015, ancorché prima del 30 giugno 2016 (attuale data di cessazione del fondo di garanzia statale), i consumatori sarebbero privi di qualsivoglia tutela sia pubblica che privata,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valutino la Commissione di merito l'opportunità di aggiungere, dopo l'articolo 5, il seguente:

« ART. 5-bis »

(Proroga disposizioni relative ai viaggi, alle vacanze e ai circuiti « tutto compreso »).

« 1. All'articolo 50, comma 2 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante il codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, le parole: « 30 giugno 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2017 ».

2. Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, della legge 29 luglio 2015, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, lettera a), le parole: « l'articolo 51 è abrogato a decorrere dal 30 giugno 2016 » sono sostituite dalle se-

guenti: «l'articolo 51 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2017 »;

al comma 2 le parole: «entro il 31 dicembre 2015 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2016 »;

b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prorogare fino al 31 dicembre 2016 le disposizioni relative al contributo dovuto in caso di interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di cui alla legge n. 92 del 2012, articolo 2, comma 34.

ALLEGATO 2

DL n. 210/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C. 3513 Governo).**PARERE APPROVATO**

La X Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del DL 210/2015 recante « Proroga di termini previsti da disposizioni legislative » (C. 3513 Governo);

preso positivamente atto delle disposizioni recate dall'articolo 5 sulla delimitazione dei distretti turistici;

rilevate le oggettive difficoltà degli operatori privati che operano nel settore del turismo di adempiere all'obbligo di stipula delle polizze assicurative per la copertura del rischio legato all'acquisto di pacchetti turistici da parte dei consumatori, a causa dell'assenza sul mercato di offerta di prodotti assicurativi o finanziari che possano coprire tali tipologie di rischio;

ritenuto pertanto che appare opportuno prorogare l'entrata in vigore dell'obbligo per gli organizzatori e gli intermediari del settore privato di stipulare polizze assicurative o garanzie bancarie che assicurino il rimborso del prezzo versato dal viaggiatore per l'acquisto di pacchetti turistici non andati a buon fine per insolvenza o fallimento dell'intermediario o dell'organizzatore;

sottolineato altresì che, allo scopo di tutelare i consumatori, è necessario prorogare e allineare al 31 dicembre 2016, anche la data di riferimento per la stipula dei contratti di vendita di pacchetti turistici che possono godere della ultrattività del Fondo di garanzia, in assenza della quale per i contratti stipulati successivamente al 31 dicembre 2015, an-

corché prima del 30 giugno 2016 (attuale data di cessazione del fondo di garanzia statale), i consumatori sarebbero privi di qualsivoglia tutela sia pubblica che privata,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valutino la Commissione di merito l'opportunità di aggiungere, dopo l'articolo 5, il seguente:

« ART. 5-bis »

(Proroga disposizioni relative ai viaggi, alle vacanze e ai circuiti « tutto compreso »).

« 1. All'articolo 50, comma 2 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante il codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, le parole: « 30 giugno 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2017 ».

2. Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, della legge 29 luglio 2015, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, lettera *a)*, le parole: « l'articolo 51 è abrogato a decorrere dal 30 giugno 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « l'articolo 51 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2017 »;

al comma 2 le parole: « entro il 31 dicembre 2015 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2016 »;

b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prorogare fino al 31 dicembre 2016 le disposizioni relative al contributo dovuto in caso di interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato,

di cui alla legge n. 92 del 2012, articolo 2, comma 34;

c) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prorogare al 31 dicembre 2016 il termine per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi nelle strutture ricettive turistico-alberghiere.